

STATUTO

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI
seduta del 1 luglio 2002.

MODIFICATO A SEGUITO DELLA FUSIONE ASM/ASE IN VUS
dicembre 2003 (art.7)

MODIFICATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
seduta del 14 aprile 2004

ADEGUATO AL NUOVO DIRITTO SOCIETARIO
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
seduta del 28 settembre 2004

MODIFICATO A SEGUITO DELLA FUSIONE CSA IN VUS
novembre 2005 (art.7)

ADEGUATO ALLE DISPOSIZIONI DELLA
LEGGE FINANZIARIA 2007
Assemblea Soci 21/11/07 (artt.17/26/27/28)

MODIFICATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Seduta 05/11/2008 (Controllo Analogo)

ADEGUATO ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UNBUNDLING
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
seduta 9 dicembre 2014

ADEGUATO ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS N. 175/2016
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
seduta 1 aprile 2021

ADEGUATO ALLA NORMATIVA UNBUNDLING FUNZIONALE E CONTABILE-
PRESCRIZIONI ARERA
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
seduta 9 novembre 2021

ASSEMBLEA STRAORDINARIA 30/06/2022
AUMENTO CAPITALE SOCIALE

STATUTO

Art. 1 - COSTITUZIONE

Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. è costituita - per trasformazione ai sensi del codice civile della previgente società consortile per azioni - una società a totale capitale pubblico locale denominata "Valle Umbra Servizi S.p.A.". La società è soggetta all'indirizzo e controllo degli Enti locali soci, nelle forme previste dagli articoli del successivo Titolo VI "Del controllo dei soci".

Art. 2 - SEDE

La società ha sede legale in Spoleto all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque unità locali operative (quali, ad esempio: succursali, filiali, uffici, depositi, agenzie, rappresentanze) in Italia o all'estero, nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Art. 3 - DURATA

La società ha durata sino al 31 dicembre 2049. Proroghe o anticipato scioglimento potranno essere deliberate in sede di assemblea straordinaria con l'osservanza delle disposizioni di legge anche nel rispetto delle minoranze.

Art. 4 - OGGETTO

La Società ha per oggetto l'esercizio, in proprio e/o per conto terzi, sia in via diretta che attraverso Società controllate, collegate o comunque partecipate delle attività e dei servizi connessi e inerenti a:

4.1) produzione, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita del gas, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente;

4.2) produzione e distribuzione a mezzo reti di calore (teleriscaldamento) per uso domestico e per altri usi;

4.3) produzione e gestione del calore e del raffrescamento per uso domestico e altri usi;

4.4) captazione, sollevamento, trasporto, trattamento e distribuzione dell'acqua per usi potabili e non;

4.5) raccolta, collettamento, trattamento e smaltimento delle acque reflue urbane e industriali e loro eventuale riutilizzo;

4.6) raccolta trasporto in conto proprio e conto terzi e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali di tutte le categorie e in tutte le fasi, come identificate dalle vigenti leggi;

4.7) attività diverse di igiene urbana e ambientale come: espurgo pozzi neri, raccolta differenziata e dei ri-

fiuti ingombranti, derattizzazione, demuscazione, disinfestazione, disinfezione;

4.8) commercializzazione di materiali e prodotti provenienti dal trattamento dei rifiuti;

4.9) altri servizi complementari di igiene urbana e ambientale affidati dai Comuni e regolati con apposito "contratto di servizio";

4.10) attività per processi di produzione di energia elettrica, cogenerazione, termovalorizzazione, telefonia e cablaggio delle reti;

4.11) attività connesse e accessorie a queste prime.

I suddetti servizi e attività formano oggetto della Società nel loro ciclo completo, dalla progettazione e costruzione degli impianti alla gestione ed esercizio degli stessi.

Con riguardo all'attività di distribuzione del gas naturale, la società promuove la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità del servizio, garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture di rete indispensabili per lo sviluppo del mercato energetico ed impedendo sia discriminazioni nell'accesso alle informazioni commercialmente sensibili, sia trasferimenti incrociati di risorse tra i vari segmenti della filiera del gas naturale.

La Società può inoltre svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare o affine a quelle sopra indicate, di consulenza, di assistenza, di progettazione e di costruzione di impianti.

Nei settori di proprio interesse la società può promuovere e realizzare modelli organizzativi per la gestione delle varie fasi dei processi industriali nonché acquisire, cedere e sfruttare privative industriali, brevetti o invenzioni.

Tutte le attività sopra indicate potranno essere esercitate direttamente o a mezzo di Società controllate, collegate o comunque partecipate; la Società potrà comunque promuovere la costituzione di Società aventi oggetto analogo o affine al proprio, ovvero di acquisirne partecipazioni anche di minoranza purché nel rispetto dell'art. 2361 del codice civile.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, con l'esclusione dello svolgimento di attività finanziarie nei confronti del pubblico e delle altre attività oggetto di riserva di legge ai sensi del D.Lgs. 385/1993 e del D.Lgs 58/1998 e potrà inoltre, rilasciare garanzie reali e personali.

Al fine di garantire che la Società possa realizzare la parte più importante della propria attività in favore

degli enti pubblici che la controllano, la Società è tenuta a realizzare e gestire i servizi e le attività di cui ai punti da 4.1) a 4.11) per conto degli Enti Locali Soci in misura superiore all'80% (ottanta per cento) del fatturato annuo.

Il Collegio Sindacale attesta, mediante apposita relazione, entro la data di approvazione del bilancio di ogni anno, la misura del fatturato annuo realizzato dalla Società nell'anno precedente, per i servizi e le attività svolti per conto degli Enti Locali Soci.

La restante parte del fatturato può essere rivolta anche a finalità diverse, ed è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Il mancato rispetto di tale limite quantitativo costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del t.u. 175/2016 e ss.mm.

In tal caso, la società può sanare l'irregolarità con le modalità indicate dal co. 5 dell'art. 16 del t.u. 175/2016 e ss.mm

Art. 5 - SOCI

Potranno assumere la qualità di soci con la titolarità di ogni diritto ed obbligo conseguente a detto status gli Enti locali e altri enti pubblici ovvero consorzi tra detti oggetti, che affidino alla Società la gestione di servizi pubblici di cui sono titolari.

Ad ogni fine ed effetto comunque connessi al patto sociale, il domicilio di ciascun socio sarà quello risultante dai libri sociali ed in particolare dal libro Soci.

Art. 6 - FACOLTA' DI RECESSO

Il diritto di recesso è disciplinato dagli artt. 2437, 2437 bis, 2437 ter, 2437 quater del codice civile.

Si potrà altresì recedere nell'ipotesi di cui al successivo art. 10.11.

La liquidazione al socio receduto avverrà sulla base del più recente bilancio approvato ed in contestualità della delibera di riduzione del capitale sociale corrispondente alla partecipazione del recedente.

Il criterio di liquidazione sarà esclusivamente quello della frazione del patrimonio netto, determinato secondo i parametri civilistici, in assenza di incrementi per valutazioni di beni immateriali.

Il relativo importo verrà erogato -senza onere per interessi - entro dodici mesi a decorrere dal momento di valido esercizio del diritto di recesso.

Art. 7 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è pari ad euro 19.118.250,00 (di-

ciannovemilioncentodiciottomiladuecentocinquanta virgola zero zero) suddiviso in n. 1.911.825 (unmilionenovecentoundicimilaottocentoventicinque) azioni ordinarie del valore di euro 10,00 (dieci virgola zero zero) ciascuna.

Il capitale potrà essere aumentato, mediante conferimenti in denaro, di crediti o di beni, nei modi e nelle entità che saranno deliberate dai soci riuniti in Assemblea straordinaria.

Art. 8 - AZIONI

Le azioni sono nominative e la titolarità di ciascuna di esse dà diritto ad un voto.

Art. 9 - VINCOLI SULLE AZIONI

Le azioni non potranno essere dai titolari offerte in garanzia, né in godimento.

Art. 10 - TRASFERIMENTO DI AZIONI E/O DI DIRITTI DI OPZIONE

Le azioni sono trasferibili solo ai soci ovvero agli altri Enti pubblici che affidino alla società la gestione di servizi pubblici di cui sono titolari.

Il socio che intendesse alienare in tutto od in parte la propria partecipazione azionaria sarà tenuto a formalizzare la promessa di trasferimento in forma di contratto preliminare di cessione di azioni sottoposto alle condizioni sospensive il cui avverarsi sarà costituito, oltre che dal mancato esercizio del diritto di prelazione di cui appresso, dall'intervenuto gradimento all'ingresso dell'aspirante socio nella compagine sociale, da parte di tanti soci portatori di azioni rappresentanti almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Il mancato gradimento all'ingresso del nuovo socio dovrà essere espressamente motivato e potrà essere fondato esclusivamente su ragioni di incompatibilità con la tutela e del superiore interesse pubblico intrinseco all'oggetto sociale relativo alla produzione, erogazione e gestione di servizi pubblici.

In particolare:

10.1) Il medesimo socio aspirante cedente sarà obbligato a notificare, a mezzo PEC, a ciascuno dei soci il citato contratto preliminare condizionato, in cui - a pena di nullità - dovranno essere individuati il nominativo del promittente acquirente e tutti gli elementi essenziali della promessa compravendita.

10.2) Il diritto di prelazione all'acquisto spetterà in diretta proporzione in riferimento alla partecipazione già posseduta, calcolata non sull'intero capitale sociale - ma sulla somma delle azioni portate da tutti i soci - con esclusione di quelle possedute dall'aspirante venditore.

10.3) Il diritto di prelazione si estenderà automaticamente fra i soli aspiranti acquirenti anche in riferimento alle azioni proposte agli altri soci che abbiano rinunciato od omesso il tempestivo esercizio del diritto nei modi, nei termini e con i limiti qui di seguito indicati.

10.4) Nei centoventi giorni successivi ciascuno dei destinatari dovrà manifestare al proponente la propria volontà o meno di procedere all'acquisto della partecipazione a corrispettivo anche diverso da quello prossimo ad ottenersi con terzi, ma in entità almeno pari alla proporzionale quota di patrimonio netto civilisticamente determinato con riferimento al più recente bilancio approvato.

L'interessato all'acquisto, nel testo di detta comunicazione, dovrà precisare se il proprio interesse è limitato alla sola proporzionale quota spettante in prelazione, oppure sia esteso all'ulteriore quota da calcolare ad effetto del mancato esercizio alla prelazione da parte degli altri aventi diritto che eventualmente vi avessero rinunciato.

10.5) Entro trenta giorni dallo spirare del sopra detto termine ogni aspirante acquirente dovrà esser reso edotto dall'aspirante venditore sulla quota che - ad effetto delle comunicate volontà di acquistare - dovrà formare oggetto di singoli atti di cessione di trasferimento di azioni.

10.6) Per l'ipotesi in cui, in conseguenza delle volontà manifestate da parte di ciascun avente diritto alla prelazione, non si raggiungesse l'intero numero delle azioni offerte in vendita e, nei trenta giorni successivi, alcun aspirante acquirente avesse manifestato all'aspirante venditore la volontà di estendere il proprio acquisto all'ulteriore numero di azioni a completamento del pacchetto proposto in vendita, la parte aspirante venditrice rimarrà libera da ogni vincolo di prelazione e quindi di cedere - salvo l'avveramento dell'ulteriore condizione del gradimento (di cui appresso) - al già identificato soggetto terzo, entro i successivi novanta giorni, la propria partecipazione azionaria come sopra offerta.

10.7) Decorso tale termine senza che si sia perfezionata la vendita, qualora il titolare delle azioni mantenesse la volontà di cessione, dovrà di nuovo promuovere dall'inizio la suestesa procedura di prelazione.

10.8) Le promesse di cessione di partecipazione azionaria che risultassero eseguibili in favore di terzi per mancato esercizio del diritto di prelazione, come sopra specificato, rimarranno comunque condizionate dall'ottenimento del gradimento all'ingresso dell'aspirante so-

cio nella compagine sociale che, entro trenta giorni dall'accertamento del mancato esercizio della prelazione dall'Assemblea dei soci dovrà manifestare con voto favorevole di almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

10.9) Qualora nel predetto termine gli aventi diritto non manifestassero alcuna volontà, oppure esprimessero il loro gradimento, il socio aspirante cedente potrà eseguire il notificato contratto preliminare, stipulando la vendita delle azioni negli esatti modi e termini ivi indicati.

10.10) Le disposizioni sopra esposte si applicano anche in caso di trasferimento di diritti di opzione su deliberati aumenti di capitale o diritti di conversione di prestiti obbligazionari.

10.11) Ove invece non intervenisse il gradimento, per il socio che aspiri all'uscita dalla compagine sociale rimarrà il legittimo esercizio del diritto di recesso di cui al superiore art. 6.

Qualora il trasferimento venisse esercitato in violazione della procedura di cui sopra il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di non inscrivere detto trasferimento nel libro dei soci ed il trasferimento è comunque inefficace nei confronti della società.

Art. 11 - OBBLIGAZIONI

La società, con delibera dei soci assunta in assemblea straordinaria, potrà emettere prestiti obbligazionari, convertibili o non, determinandone il rendimento, le modalità di rimborso, l'eventuale facoltà di conversione ed i relativi termini, precisando -in tal caso - l'entità del capitale sociale ottenibile dalla conversione di ogni obbligazione, comunque nel rispetto della normativa vigente nonché delle norme statutarie ed in particolare quelle contenute nell'art. 10.

Ogni altro elemento utile dovrà esser determinato nel regolamento dell'emittendo prestito obbligazionario.

Comunque, ove il prestito obbligazionario fosse convertibile - o per la parte di esso che fosse tale - non potrà esser prevista una modalità di collocazione che non preveda l'opzione in favore dei soci in diretta proporzione sulla partecipazione azionaria da ciascun socio posseduta.

Detta opzione dovrà poi comunque operare in favore dei soci esercenti tale diritto su tutte le obbligazioni convertibili eventualmente rimaste inoptate.

Art. 12 - ANTICIPAZIONI E FINANZIAMENTI SOCI

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di ri-

sparmio tra il pubblico.

Art. 13 - ORGANI SOCIALI

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) il Collegio Sindacale.

Art. 14 - ASSEMBLEA

L'assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti. L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

Essa può esser riunita anche fuori dalla sede sociale, purché nell'Unione Europea.

In particolare:

14.1) Convocazione

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione in ogni tempo l'organo amministrativo lo ritenga necessario o semplicemente opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta ex art. 2367 c.c., oppure dal Collegio Sindacale.

L'Assemblea Ordinaria deve comunque essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) gg. dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 (centottanta) gg. qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, la cui ricorrenza deve essere segnalata dagli Amministratori nella Relazione sulla gestione sociale.

Le convocazioni sono fatte a cura dell'organo amministrativo o da un amministratore anche solo all'uopo delegato mediante avviso comunicato ai soci con mezzi (raccomandata AR, PEC, posta elettronica) che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

In mancanza delle formalità di convocazione di cui sopra, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo; tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente deve essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo non presenti all'Assemblea.

14.2) Intervento e rappresentanza in Assemblea

Il diritto di intervento in assemblea è regolato dal-

l'art. 2370 c.c.

Non è richiesto il preventivo deposito delle rispettive azioni facendo fede il libro soci ovvero la dimostrazione del possesso dei titoli azionari.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire può farsi rappresentare mediante delega scritta da altra persona, purché non amministratore, né sindaco o dipendente della società.

Il Presidente dell'Assemblea constaterà il diritto di intervento e la legittimità della delega.

14.3) Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del C.d.A. o, nei casi di sua assenza o impedimento, da persona designata dall'Assemblea stessa.

Un dipendente della società funge da Segretario dell'Assemblea.

Lo svolgimento e le delibere delle Assemblee dovranno risultare da un processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge, oppure quando il Presidente lo ritenga opportuno, la funzione di redigere il verbale nel ruolo di segretario verrà assunta da notaio.

14.4) Quorum e maggioranze per la costituzione e per le delibere assembleari

14.4.1) L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza di tanti soci aventi diritto al voto che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale; in seconda convocazione, a maggioranza assoluta del capitale presente.

14.4.2) L'assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza ed il voto di tanti soci che rappresentino almeno i 3/4 (tre quarti) del capitale sociale.

Art. 15 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria ha tutte le competenze stabilite dall'art. 2364 c.c. nonché tutte quelle attribuite per legge.

Art. 16- COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria ha tutte le competenze stabilite dall'art. 2365 c.c. nonché tutte quelle attribuite per legge.

Art. 17 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da 3 (tre) membri, anche non soci, ivi compreso il Presidente.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, ai sensi dell'art. 2383 c.c.; se lo stesso non è nominato dall'Assemblea vi provvede il C.d.A. nominandolo tra i suoi membri.

I componenti il C.d.A. non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi.

La nomina dei componenti il C.d.A. e la loro sostituzione, nell'eventuale cessazione dall'incarico nel corso del mandato, va effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti nominati.

L'elezione degli amministratori ad opera dell'Assemblea Ordinaria dovrà avvenire con voto palese.

Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione dovrà possedere i requisiti di indipendenza per la gestione dell'attività di distribuzione del gas naturale, secondo quanto previsto dalla normativa sulla separazione funzionale della gestione delle infrastrutture essenziali per il mercato del gas naturale.

Nessun componente del Consiglio di Amministrazione potrà ricoprire ruoli operativi o decisionali nelle attività di vendita del gas naturale esercitate da altre società del Gruppo. Qualora tale situazione di incompatibilità si verificasse nel corso del mandato, l'amministratore interessato decadrà immediatamente dalla carica.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi. Essi scadono in concomitanza con l'approvazione, da parte dell'Assemblea, del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato; gli stessi sono rieleggibili a norma dell'articolo 2383 c.c.

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare fra i propri componenti un Vicepresidente in qualità di sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, ai sensi dell'art. 11 co. 9 lett. A) del d.lgs. 175/16 e ss.mm., attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, fatte salve le attribuzioni che non possono essere delegate per legge e fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione ove preventivamente autorizzate dall'Assemblea o previste dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà nominare uno dei propri membri, munito dei requisiti di indipendenza rispetto alle altre attività svolte dal Gruppo, come Gestore indipendente conferendogli la delega per la gestione dell'attività di distribuzione del gas naturale. La carica del Gestore Indipendente non potrà mai essere

ricoperta dal soggetto nominato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'amministratore nominato quale Gestore Indipendente potrà essere revocato dalla carica dal Consiglio soltanto in presenza di uno dei motivi specificati nella delibera di conferimento della carica. In ogni caso, l'amministratore Gestore Indipendente decadrà dalla carica con la scadenza del mandato conferito all'intero Consiglio di Amministrazione oppure in caso di decadenza dello stesso Consiglio nelle ipotesi previste dalla legge o dallo statuto.

L'amministratore Gestore Indipendente è munito dei poteri di ordinaria amministrazione sull'attività di distribuzione del gas naturale, del potere di rappresentanza verso i terzi per il compimento delle medesime attività e ha la delega sulle materie - indicate nell'articolo successivo - per la cui approvazione da parte del Consiglio (ove richiesta) è necessario anche il suo voto favorevole, fatta eccezione per le materie che possano avere un qualche impatto sulle società controllate e/o collegate alla Società o che, in ogni caso, abbiano natura commerciale con impatto anche mediato sulle medesime società.

Gli organi delegati, ai sensi dell'art. 2381 co. 5 del codice civile, riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con periodicità almeno ogni 180 (centottanta) gg., mediante relazione scritta sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle Società controllate, con particolare riferimento a quelle in potenziale conflitto di interessi.

La delega non limita la competenza del Consiglio poiché questo può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega, fatte salve le competenze attribuite dalla normativa al Gestore indipendente della distribuzione del gas naturale.

È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

È fatto altresì divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, si applicherà il disposto di cui all'art. 2386 c.c.

Qualora per qualsiasi motivo, il numero degli Amministratori in carica si riduca a meno della metà, si in-

tenderà decaduto il Consiglio d'amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata al più presto per la ricostituzione dello stesso.

Il Consiglio resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'Assemblea non avrà deliberato in merito al suo rinnovo e non sarà intervenuta l'accettazione della carica da parte di almeno la metà dei nuovi Amministratori.

Relativamente ai compensi, fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 11 c.6 del t.u. 175/2016 ss.mm., restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4 comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e ss.mm.

Gli amministratori della società non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

Ai sensi del d.lgs. N. 39/2013, art. 3 (inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione) non possono essere attribuiti incarichi di amministratori della società a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

Agli organi di amministrazione e controllo delle società in house, in tema di proroga degli organi amministrativi, si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

Art. 18 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea e quelli relativi all'affitto e/o la cessione dell'azienda o di rami di essa. Sono fatte salve le competenze attribuite dalla normativa sulla separazione funzionale al Gestore indipendente della distribuzione del gas naturale, al quale spetta in via esclusiva la gestione ordinaria della medesima attività.

Inoltre, in conformità alla normativa sulla separazione funzionale delle attività regolate del settore energetico, è necessario il voto favorevole del consigliere nominato Gestore Indipendente della distribuzione del gas naturale, per approvare le delibere riguardanti le seguenti materie:

a) il conferimento o la revoca del potere di rappresentanza verso i terzi per lo svolgimento delle attività

di distribuzione e misura del gas naturale;

b) l'approvazione del piano di sviluppo annuale e pluriennale - o piano degli investimenti - delle infrastrutture strumentali all'esercizio dell'attività di distribuzione del gas naturale da sottoporre all'assemblea dei soci;

c) la definizione della struttura organizzativa preposta allo svolgimento dell'attività di distribuzione del gas naturale;

d) il trattamento e l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili relative alla distribuzione del gas naturale, così come definite dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas;

e) le procedure per l'acquisto, nell'ambito del gruppo, di beni e servizi strumentali all'esercizio della distribuzione del gas naturale.

Il Consiglio di amministrazione ha il potere di individuare ulteriori materie relative alla distribuzione del gas naturale per la cui approvazione è necessario il voto favorevole del consigliere designato Gestore Indipendente dell'attività di distribuzione del gas naturale. Tuttavia, considerando il potenziale conflitto di interessi che potrebbe configurarsi ai sensi dell'articolo 2391 del codice civile, in capo al consigliere designato Gestore Indipendente, si precisa che, qualora le delibere relative alle materie di cui ai precedenti punti da a) ad e) del presente articolo 18, ed eventuali ulteriori materie individuate dal Consiglio di Amministrazione per la cui approvazione sarebbe necessario il voto favorevole del consigliere designato Gestore Indipendente dell'attività di distribuzione del gas naturale, e/o in ogni caso aventi natura commerciale, che possano avere un impatto su società controllate dalla - e/o collegate alla - Società, i precedenti commi del presente articolo 18 non saranno applicabili, dovendo il Gestore Indipendente astenersi dalle relative votazioni che potrebbero inficiare la propria imparzialità.

Ai sensi dell'art. 2381 c.c. u.c. gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato e possono chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società, oltre quelle fornite con la relazione di cui al co. 5 dell'art. 17 dello Statuto.

Art. 19 - COMPETENZE E PREROGATIVE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale della società di fronte a terzi ed in giudizio, nonché il potere di nominare in via autonoma, senza che sia necessaria una delibera del Consiglio di Amministrazione a tal proposito, ma nel ri-

spetto di quanto previsto dal Regolamento attuativo del Controllo Analogico, i membri dell'organo gestorio e dell'organo di controllo delle eventuali società controllate e/o collegate alla Società.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente se nominato. La rappresentanza legale della società spetta anche all'Amministratore Delegato se nella delega rientra l'atto o la categoria di atti da compiere, al Gestore indipendente per il compimento di atti relativi alla distribuzione del gas naturale, purché non abbiano alcun impatto, anche indiretto in società controllate e/o collegate alla Società, nonché a procuratori speciali purché muniti di specifico mandato.

Art. 20 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della società o altrove, ogni qualvolta il Presidente - di sua iniziativa o per richiesta di almeno uno dei consiglieri - provveda alla convocazione.

Questa va fatta per lettera raccomandata, per fax, per posta elettronica o, in caso di urgenza, per telegramma, o fax o e-mail inoltrati almeno 24 (ventiquattro) ore prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo.

Sono comunque valide le riunioni in cui siano presenti tutti i soggetti da convocare.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di amministrazione; in caso di suo impedimento dal vicepresidente o, in ulteriore assenza, dal consigliere anziano.

Le deliberazioni dovranno risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario e trascritto nell'apposito libro

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. In tal caso il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo dove è stato convocato.

Art. 21 - QUORUM E MAGGIORANZE

Il Consiglio di Amministrazione sarà validamente costituito in riunione se sarà presente la maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio di

Amministrazione.

Per l'approvazione delle delibere sulle materie relative all'attività di distribuzione del gas indicate nell'articolo 18 dello statuto è indispensabile - oltre alla maggioranza dei voti dei consiglieri - anche il voto favorevole dell'amministratore che ricopre la carica di Gestore Indipendente, che può essere conteggiato nella maggioranza del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo il caso in cui tali votazioni riguardino, anche indirettamente, e/o possano avere un qualsivoglia tipo di impatto anche mediato in, società controllate dalla, e/o collegate alla, Società o, comunque afferenti le materie di cui alle lettere da (a) a (e) del precedente articolo 18 del presente Statuto.

Art. 22 - COLLEGIO SINDACALE E REVISORE LEGALE DEI CONTI
Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e possono essere rieletti dall'Assemblea che li ha nominati.

La nomina dei componenti il Collegio Sindacale e la loro sostituzione, nell'eventuale cessazione dall'incarico nel corso del mandato, va effettuata secondo modalità tali da garantire il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea dei soci.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dai Soci al momento della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis del codice civile.

Allo stesso, ai sensi dell'art. 3, co. 2 del T.U. 175/2016 e ss.mm., non può essere attribuita anche la funzione di controllo contabile.

Non possono essere eletti alla carica di Sindaco, e se eletti, decadono dall'ufficio, tutti coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione legale incaricata di svolgere tale funzione,

iscritta nell'apposito registro, determinandone il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico che non può eccedere i tre esercizi sociali, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico; tale organo è rieleggibile.

La Società di revisione legale deve possedere per tutta la durata del mandato i requisiti, previsti dalla normativa vigente in materia.

La Società di revisione legale, anche mediante scambi tempestivi di informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti con il Collegio Sindacale, svolge tutte le funzioni indicate dalla normativa specifica di riferimento, documentando l'attività svolta in apposito libro conservato presso la sede sociale.

Art. 23 - ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio a norma di legge.

Art. 24 - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Gli utili netti risultanti dal bilancio sono ripartiti come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) il 95% (novantacinque per cento) a disposizione dell'Assemblea.

Art. 25 - PAGAMENTO DEI DIVIDENDI

I dividendi non riscossi si prescrivono a favore del fondo di riserva dopo cinque anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 26 - CONTROLLO DEI SOCI

I Soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi mediante l'istituzione di un organismo denominato di "COORDINAMENTO DEI SOCI" il quale rappresenta la sede di informazione, controllo preventivo, consultazione, valutazione e verifica da parte dei Soci sulla gestione e amministrazione della società e le cui modalità di nomina, composizione e criteri di funzionamento sono disciplinati mediante convenzione tra i Soci.

In particolare l'Organismo di Coordinamento dei Soci è investito di tutti i poteri definiti nel Regolamento attuativo del Controllo Analogo approvato dai Consigli Comunali dei Comuni Soci.

Art. 27 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie di diritto nei casi espressamente previsti dagli artt. 2484 e ss. c.c.

ART. 28 - LIQUIDATORI

Il liquidatore o i liquidatori sono nominati con la stessa delibera di scioglimento e l'Assemblea determinerà anche i poteri ed i criteri di liquidazione, fermi gli obblighi di legge.

ART. 29 - CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto, si applica la normativa vigente in materia.

ART. 30 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra i Soci ovvero tra i Soci e la Società, sempre che queste abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, le controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, fatta eccezione per quelle nelle quali è obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero, saranno sottoposte al giudizio di un collegio di tre arbitri rituali, nominati dal Presidente del Tribunale di Spoleto.

Il Collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico il costo dell'arbitrato o le eventuali modalità di ripartizione dello stesso. Il collegio arbitrale giudicherà ritualmente sempre secondo diritto. Per quanto non espressamente dichiarato si rinvia agli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata dai soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del precedente articolo 6 dello Statuto.

F.TO Vincenzo ROSSI

FABIO DI RUSSO NOTAIO (segue impronta sigillo)